



— **SGS** —
CAMPIONATI



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2025/2026

COMUNICATO UFFICIALE N° 039/Campionati Giovanili del 17/10/2025

Campionato Nazionale Under 17 Serie C

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 17/10/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Gara del 28/09/2025

Reclamo A.S. Cittadella S.r.l. gara A.S. Cittadella S.r.l. – F.C. Forlì S.r.l.

- visto il referto della gara Cittadella-Forlì disputata il 28/09/2025, terminata con il risultato di 1 - 1;
- visto il preannuncio di reclamo e il successivo reclamo, tempestivamente presentati dalla società Cittadella rispettivamente in data 29/09/2025 e in data 01/10/2025, la quale ha chiesto comminarsi alla società Forlì la sanzione della perdita della gara oggetto di reclamo con il punteggio di 0-3, per aver effettuato cinque sostituzioni utilizzando quattro slot (interruzione di gara) anziché i tre previsti dal regolamento;
- preso atto che la società Forlì, pur avendo ricevuto la comunicazione del preannuncio e del reclamo, non ha prodotto osservazioni;
- esaminato il referto di gara da cui risulta che la società Forlì ha effettuato cinque sostituzioni di calciatori in quattro momenti di gara segnatamente all'11°, al 25° (doppia sostituzione), al 33° e al 39° del secondo tempo;
- visto l'art. 10 del Regolamento del Campionato (allegato n° 01 del Comunicato Ufficiale n° 12/Campionati Giovanili del 21/08/2025) che stabilisce che ogni squadra avrà un massimo di tre opportunità per effettuare le nove sostituzioni, tenendo conto che quelle eseguite durante la prima frazione di gioco e nell'intervallo non si computano nelle tre opportunità previste;
- considerato che l'art. 8, co. 1 del CGS indica le sanzioni che possono essere inflitte alle società in caso di violazioni delle norme statutarie e di ogni altra disposizione dell'ordinamento, rimettendo agli organi di disciplina di punire le società "con una o più delle sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi";
- ritenuto di dover dare continuità a quanto recentemente stabilito dalla Corte Sportiva di Appello (Decisione/0037/CSA-2024-2025), la quale - modificando il proprio precedente orientamento (Sez III, Decisione n. 0014 del 18 ottobre 2019) a seguito di un pronunciamento del Collegio di Garanzia dello Sport (cfr. Coll. Gar. CONI, sez. I, n. 38 del 2019) su una fattispecie pressoché identica a quella in esame - ha ritenuto che l'utilizzo, per le sostituzioni dei giocatori, di un numero di slot superiori a quelli consentiti, influisce sul regolare svolgimento della gara e che deve applicarsi l'art. 10, quinto comma - lett. c), C.G.S., che prevede che sia disposta la ripetizione della gara, non potendo invece essere applicata la sanzione della perdita della gara di cui alla lett. b), che, secondo la Corte, deve essere limitata all'ipotesi di partecipazione alla gara di un calciatore inibito o che comunque non abbia titolo per parteciparvi (come desumibile dal disposto dell'art. 10, comma 6 lett a);



- considerato che a nulla rileva la circostanza che la reclamante abbia chiesto la sanzione della perdita della gara e non la sua ripetizione, dal momento che l'art. 65, comma 1 lett b) del C.G.S. attribuisce al Giudice il potere di giudicare, anche d'ufficio, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, comminando le sanzioni previste da C.G.S. a prescindere dalla richiesta delle parti;
- ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte, che debba essere disposta la ripetizione della gara svolta irregolarmente;

P.Q.M.

Accoglie, per quanto di ragione, il reclamo della società A.S. Cittadella s.r.l., dichiara l'irregolare svolgimento della gara Cittadella-Fori e ne dispone la ripetizione; manda all'Ufficio Attività Agonistica del S.G.S. per i necessari adempimenti.

Non si addebita il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva ai sensi dell'art. 48, co. 6 C.G.S..

PUBBLICATO IN ROMA IL 17/10/2025

IL SEGRETARIO

Vito di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci

